

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Disciplina del divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglia e /o bicchieri di vetro e di bevande alcoliche nelle ore serali e notturne.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 7 DEL 03/07/2018

Cod. Profito 130482

CITTA' DI CATANZARO

Oggetto: DISCIPLINA DEL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE ORE SERALI E NOTTURNE

IL SINDACO

Considerata la notevole frequentazione - specialmente nei fine settimana e durante le aperture serali/notturne - degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici della Città, da parte di numerosissimi avventori, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano con diffusioni sonore anche all'esterno dell'esercizio;

Rilevato che negli ultimi tempi si sono verificati – in particolare nel Quartiere Lido - alcuni episodi di violenza, esaltati dalla euforia collettiva e realizzati anche con l'indebito utilizzo di bottiglie, bicchieri ed oggetti in vetro, poi abbandonati lungo le pubbliche vie;

Vista la nota del Questore di Catanzaro prot. n. 6089 del 08/03/2018, acquisita al protocollo in pari data al n. 24166, nella quale si chiede, in relazione ad alcuni recenti episodi di assembramento che sono sfociati in risse nella zona maggiormente frequentata del Quartiere Lido di via del Mare in cui sono ubicati numerosi locali pubblici, l'adozione di Ordinanza Sindacale di divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro da parte degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, compresi i distributori automatici di bevande e di anticipazione dell'orario di interruzione della vendita di bevande alcoliche;

Considerato che, è stata più volte richiamata l'attenzione da parte del Prefetto e del Questore, anche in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, in ordine all'adozione di un provvedimento sindacale di regolazione della c.d. "movida" attraverso il divieto di vendita di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro, di riduzione degli orari per la vendita e somministrazione di bevande alcooliche e di divieto espresso di svolgimento di intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi che determinano assembramenti di persone con connesso disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Rilevata, in particolare, la necessità di prevenire possibili episodi di incuria, di lesioni alle persone, di vandalismo e danni alle cose, in particolare per l'abbandono al suolo ed il lancio di bottiglie di vetro ai danni di frequentatori, turisti e passanti, nonché l'aggravio del lavoro di rimozione dei materiali vetrosi da parte della ditta incaricata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che

deve essere effettuata con le cautele volte a garantire la sicurezza personale degli operatori, diversamente prevenibili o contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto di vendita nelle ore serali e notturne di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri in vetro, ciò quando la consumazione avvenga all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

Visto l'art. 6 del decreto legge 117/2007, come modificato dall'art. 54 della legge n. 120/2010, il quale stabilisce al comma 2, che *"I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonchè chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza"; 2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.*

Ritenuto di dover disporre l'anticipazione alle ore 02:00 del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, compresi quelle inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché nei circoli privati, oltre che nei locali di intrattenimento e di ballo siti in loc. Giovino, questi ultimi limitatamente ai giorni della settimana dal lunedì al giovedì, per aderire alla richiesta del Questore e del Prefetto e ridurre i rischi di degrado del territorio e pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Vista la legge n. 689/81 in materia di depenalizzazione dell'illecito amministrativo;
Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;
Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Visto il regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, approvato con delibera del C.C. n. 01/10/2004;
Visto il regolamento comunale sui pubblici esercizi approvato con delibera del C.C. n. n°45 del 27/07/2010;
Informati il Prefetto, il Questore e il Comandante della Polizia Municipale;

ORDINA

1) che, nell'intero territorio comunale nell'arco compreso delle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo:

A) sia vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie, bicchieri e altri contenitori di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei circoli privati, nonché degli esercizi commerciali e degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica/carta;

B) sia vietata la vendita di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro da parte di distributori automatici anche ubicati in esercizi commerciali; i gestori di distributori automatici devono provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario per impedire l'erogazione anche attraverso meccanismi di interruzione dell'erogazione sulla base dell'orario;

C) la somministrazione di bevande, in contenitori di vetro, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico (dehors e gazebo), con divieto assoluto di consumo al di fuori di esse;

2) l'anticipazione alle ore 02:00 del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge 117/2007, come modificato dall'art. 54 della legge n. 120/2010, in tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, compresi quelle inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché nei circoli privati e, limitatamente ai giorni della settimana dal lunedì al giovedì, anche nei locali di intrattenimento e di ballo siti in loc. Giovino;

A tale proposito i titolari degli esercizi e i gestori dei locali di cui all'art 86 primo e secondo comma del TULPS (esercizi pubblici e circoli privati), che proseguano la propria attività oltre le ore 24, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del D.L 117/2007 convertito nella legge 160/2007 e modificato dal comma 1 dell'art. 54 della legge 120/2010, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali la tabella, approvata con D.M. 30/7/2008, che contiene:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00** e al pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00.

In applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/81, la determinazione della misura della sanzione pecuniaria sarà effettuata con l'utilizzo dei criteri indicati nell'art. 11 della stessa legge.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in anno solare e comunque di recidiva nel quinquennio, è prevista la **sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi,** immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, per ogni ulteriore trasgressione nel periodo considerato, il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

• resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;

• trasmessa:

- al Prefetto di Catanzaro;
- al Questore di Catanzaro;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro;
- al Commissariato P.S. di Catanzaro Lido;
- Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Catanzaro;

- Alla Guardia Costiera - Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro;
- al Comando di Polizia Locale;
- all'Ufficio Stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione;
- al Settore Attività Economiche e SUAP;
- al Settore Cultura e Turismo;
- al Segretario Generale;
- alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- all'ASP di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione;
- Confcommercio di Catanzaro;
- Confesercenti di Catanzaro;
- CNA di Catanzaro;
- CICAS Catanzaro;
- Sindacati e Associazioni Balneari;
- CODACONS Calabria;
- ADUSBEF Catanzaro;
- Casa del Consumatore Calabria;
- Unione Consumatori;
- Adiconsum.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Sergio Abramo